

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Chi abbia presentato domanda per altro concorso deve presentare nuova domanda

REQUISITI

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'UE (se regolarmente soggiornanti), o titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e regolare lavoro, per regolarmente soggiornanti;
2. residenza anagrafica o attività lavorativa principale in Comune, salvo per destinati al lavoro in tale ambito o per emigrati all'estero. Gli appartenenti alle Forze dell'ordine possono partecipare al concorso se residenti e in servizio nella provincia del Comune, o se residenti nella provincia del Comune e in servizio in altra provincia veneta quando la distanza tra la sede di servizio e il Comune non superi novanta chilometri;
3. assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su abitazioni il 6 per cento del cui valore catastale sia maggiore di mezza annualità di pensione minima INPS;
4. assenza di precedente assegnazione in proprietà d'alloggio realizzato con contributo pubblico; assenza di precedente finanziamento comunque da enti pubblici, salvo l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto senza risarcimento del danno;
5. reddito annuo complessivo familiare non superiore al limite per l'accesso stabilito per una famiglia di due componenti, al momento della scadenza del bando di concorso (ora € 24.252,00). Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 L. 457/1978 (reddito convenzionale). Per reddito annuo complessivo familiare si intenda la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti, quali risultanti dalle attestazioni relative per l'anno 2011. Se la famiglia abbia un numero di componenti superiore, il reddito complessivo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino al massimo di € 3098,76.
6. non aver ceduto in tutto o in parte alloggio di ERP comunque eventualmente assegnato;
7. non occupare senza titolo alloggio di ERP.

I lavoratori emigrati all'estero indicano il Comune scelto in una dichiarazione raccolta da rappresentante consolare, che rilascia attestazione da allegare alla domanda.

Per il cittadino di Stato extraUE sono considerati componenti familiari i familiari per cui sia stato chiesto il ricongiungimento.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai punti 3, 4, 6 e 7 da parte dei familiari interessati, alla data finale di presentazione della domanda.

CONDIZIONI PRIORITÀ

1. contribuzione GESCAL:
 - 1.1 anzianità di contribuzione fino a cinque anni: **punti 1;**
 - 1.2 anzianità di contribuzione fra anni cinque ed anni dieci: **punti 3;**
 - 1.3 anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: **punti 5.**

Il percettore di pensione da lavoro subordinato di reversibilità ha diritto al punteggio che sarebbe spettato al deceduto;
2. nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo della pensione minima INPS: **punti 4;**
3. presenza d'ultrasessantenni: **punti 1;**
4. presenza d'ultrasessantenni non autosufficienti, attestata secondo competenza: **punti 4;**
5. presenza di handicappati con perdita di capacità lavorativa => 2/3, attestata secondo competenza: **punti 5;**
6. interessati emigrati dichiaranti di tornare in Patria per stabilirvisi: **punti 2;**
7. interessati in cinque o più: **punti 2;**
8. interessati un solo adulto e uno o più minori a suo carico: **punti 3;**
9. coppie unite in famiglia da non oltre un anno o che s'uniscano in famiglia entro un anno, comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2;**
10. anzianità di collocazione in graduatoria definitiva d'assegnazione: **punti 0,5, per anno (max 5 punti);**
11. grave disagio abitativo, attestato secondo competenza, della durata di norma:
 - 11.1 abitazione impropria o data precariamente d'assistenza (v. art. 7 DPR 1035/1972): **punti 5;**
 - 11.2 coabitazione in alloggio con altre persone: **punti 2;**
 - 11.3 coabitazione in alloggio con altra persona: **punti 1;**
 - 11.4 barriere architettoniche per handicappati motori: **punti 1;**
12. sovraffollamento, attestato secondo competenza:
 - 12.1 da due a tre persone a vano utile, esclusi servizi e cucina inferiore a mq. 14: **punti 1;**
 - 12.2 da più di tre persone a vano utile, esclusi servizi e cucina inferiore a mq. 14: **punti 2;**
13. antigiocività dell'alloggio, attestata secondo competenza, per quanto all'art. 7 DPR 1035/1972: **punti 2;**
14. provvedimento esecutivo di sfratto (non intimato per inadempienza contrattuale) o verbale di conciliazione giudiziaria o ordinanza di sgombero o provvedimento di collocamento a riposo di dipendente con alloggio di servizio o qualsiasi condizione oggettiva renda impossibile l'uso dell'alloggio o mancanza d'abitazione da almeno un anno: **punti 5.**

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda redatta su apposito modello disponibile presso l'ATER, dove va consegnata, va corredata dei documenti occorrenti, anche stilati in forma cumulativa (salvo autocertificazione) e dovrà pervenire all'ATER entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, salvo per gli emigrati il termine di quarantacinque giorni. Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata postale entro il suddetto termine.

Documenti attestanti la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'alloggio:

- certificato di cittadinanza italiana; di Stato dell'UE (se regolarmente soggiornanti); diversamente, documentazione sul soggiorno e sul lavoro all'atto della domanda;
- certificato di residenza o dichiarazione del datore di lavoro che il concorrente presta la propria at-

tività lavorativa principale nel Comune o certificazione specifica per le restanti categorie ammesse (destinati al lavoro in ambito comunale; emigrati; appartenenti alle Forze dell'ordine);

- certificato di stato famiglia;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, per richiedente e familiari interessati all'assegnazione, la sussistenza dei requisiti richiesti e non altrimenti attestati;
- documentazione sull'eventuale iscrizione alla Camera di commercio d'interessato alla domanda;
- attestazione sull'intero reddito dell'anno 2011 e cioè copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza del bando, da ciascun componente della famiglia riguardata dal concorso; ove non prescritta la dichiarazione dei redditi, comunque adeguata e dettagliata certificazione specifica di norma della situazione reddituale immediatamente sopra indicata o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, possibilmente del datore di lavoro o altra (p. es. sullo stato di disoccupazione);
- nel caso di titolarità da parte di uno o più componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su abitazioni, certificazione o autocertificazione atta a consentire l'individuazione del valore catastale complessivo dei beni;

documenti attestanti la sussistenza delle condizioni di priorità:

- idonea documentazione rilasciata da chi di competenza (ULSS, datore di lavoro, INPS, professionisti abilitati ecc.);
- documentazione sul reddito degli interessati per le coppie di nuova unione.

GRADUATORIA

Premesso che per i benefici, previsti da norme regionali, da attribuirsi in base a graduatorie che tengano conto del numero dei figli vanno conteggiati anche i nati, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi; ai lavoratori emigrati all'estero verrà data notizia dal Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della avvenuta pubblicazione, del punteggio e della posizione conseguita. Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune e, se emigrati, entro 45 giorni dall'invio della citata raccomandata, potranno presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 LR 10/1996, con sede presso l'ATER di Belluno, che provvede a termini di legge. La graduatoria definitiva, osservate la priorità di legge, previa esecuzione dei sorteggi eventualmente resisi necessari, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con analogo concorso, comunque per non più di due anni successivi alla pubblicazione.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, è effettuata con provvedimento comunale, tenendo conto delle classi di assegnazione, delle superfici utili degli alloggi disponibili e della dimensione dei nuclei familiari dei potenziali assegnatari.

CANONI LOCAZIONE

Area di protezione:

canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito fiscale del nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscali risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi dei componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore al 4% di mezza pensione minima INPS; il canone non può comunque essere superiore al 50% dell'equo canone:

- A.1 4% agli assegnatari con reddito fiscale non superiore all'importo corrispondente ad una pensione minima INPS;
- A.2 6% agli assegnatari con reddito fiscale non superiore ad importo compreso fra il limite individuato alla lettera A.1 e quello corrispondente a due pensioni minime INPS.

Il reddito fiscale dell'area di protezione deve essere derivato nella misura minima del 75% da lavoro dipendente, pensione ovvero essere stato percepito per cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato.

Area sociale:

equo canone:

- B.1 diminuito del 25% agli assegnatari con reddito convenzionale non superiore al limite di € 10.846,00;
- B.2 al 100% agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra € 10.846,00 ed € 15.509,78;
- B.3 aumentato del 20% agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra € 15.509,78 ed € 18.980,50.

In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito derivi in misura almeno del 75% da lavoro dipendente il canone non può incidere sul reddito fiscale familiare più del:

- a) 10% se il nucleo familiare sia composto da 4 o più persone;
- b) 11% se il nucleo familiare sia composto da meno di 4 persone.

Area di decadenza:

equo canone:

- C.1 aumentato del 50% agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra € 18.980,50 ed € 21.692,00; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito derivi in misura almeno del 75% da lavoro dipendente il canone non può incidere sul reddito fiscale familiare più del 14%;
- C.2 aumentato del 100% agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra € 21.692,00 ed € 32.538,00;
- C.3 aumentato del 150% agli assegnatari con reddito convenzionale superiore ad € 32.538,00.

Con maggiorazione fissa di € 10,00.

Ogni informazione/spiegazione all'ATER, via B. Castellani 2, Belluno, Tel. 0437/935911